

# STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

*Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale*  
*Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale*

## CIRCOLARE 006-2022 DEL 13.01.2022

Gentile Cliente,

Con la nota 29/2022, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le istruzioni operative per adempiere al nuovo obbligo contenuto nell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 81/2008 a seguito della modifica apportata dall'articolo 13 del decreto legge 146/2021.

### Lavoro occasionale:

#### **Obbligo comunicazione preventiva ispettorato del lavoro**

La novità, introdotta in sede di conversione in legge del Decreto Fiscale, prevede “al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell'utilizzo del lavoro autonomo occasionale (per i rapporti riconducibili all'articolo 2222 del Codice civile, fiscalmente inquadrati tra i redditi diversi dell'articolo 67, c. 1, lettera l) del Tuir), l'obbligo in capo al committente di segnalare “l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori” a mezzo invio di “preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio”.

Sono escluse dal nuovo adempimento le altre tipologie di lavoro autonomo (molte delle quali già assoggettate all'obbligo di comunicazione e gestite con il “libretto di famiglia”), nonché i nuovi rapporti di lavoro, professionali od occasionali, intermediati da piattaforme digitali ai quali il DL 152/2021 (cosiddetto decreto Pnrr) ha già previsto un obbligo specifico di comunicazione.

Dal punto di vista delle modalità, la norma stessa prevede che la comunicazione sia effettuata preventivamente mediante Sms o posta elettronica.

Nell'attesa che il ministero del Lavoro aggiorni l'applicativo online per trasmettere telematicamente la comunicazione preventiva, l'obbligo andrà assolto attraverso l'invio di una email preventiva all'Ispettorato territoriale competente (gli indirizzi sono allegati alla nota 29/2022) contenente almeno i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, la data di inizio e la presumibile durata.

# STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

*Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale*  
*Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale*

**La violazione degli obblighi è punita con una “sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione”, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.**

**In pratica, chiunque utilizza lavoro occasionale, deve fare la comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro – pena sanzioni.**

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.

Molti cordiali saluti.

dott. Giulio Gastaldello